

Ordinanza municipale sui mercati

del 30 settembre 2021

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 24 e 25 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC) e 105 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom),

ordina:

CAPITOLO I Norma introduttiva

Art. 1 Oggetto

- ¹ La presente Ordinanza disciplina le modalità di svolgimento dei seguenti mercati:
 - a. il mercato alimentare e dei prodotti della terra;
 - b. il mercato di complemento;
 - c. il mercato generico, dell'artigianato e dell'antiquariato;
 - d. il mercato dell'usato;
 - e. il mercato speciale.
- ² Il Municipio è autorizzato, per i motivi di interesse pubblico e previa tempestiva comunicazione, a modificare le modalità di svolgimento dei mercati.

CAPITOLO II Mercato alimentare e dei prodotti della terra

Art. 2 Svolgimento

- ¹ Il mercato alimentare e dei prodotti della terra si svolge martedì e venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 13:00, in piazzetta San Rocco, via Canova, via Carducci ed eventuali aree adiacenti. L'attività di street food terminerà alle ore 14:30.
- ² Le infrastrutture necessarie allo svolgimento del mercato devono essere installate entro le ore 07:30 e rimosse entro 30 minuti dall'orario di chiusura.



Art. 3 Derrate alimentari

- ¹ La vendita di derrate alimentari e degli oggetti d'uso soggiace alla legislazione federale e cantonale in materia.
- ² La vendita di funghi è regolamentata dal Decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi del 21 settembre 1976, mentre quella dei prodotti floreali dal Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN) del 23 gennaio 2013.

CAPITOLO III Mercato di complemento

Art. 4 Svolgimento

La Divisione eventi e congressi può autorizzare, in concomitanza con il mercato alimentare e dei prodotti della terra, la vendita di altra merce affine nelle aree adiacenti al mercato di cui all'art. 2 cpv. 1.

CAPITOLO IV Mercato generico, dell'artigianato e dell'antiquariato

Art. 5 Svolgimento

- ¹ Il mercato generico, dell'artigianato e dell'antiquariato, si svolge sabato, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, in via Canova, via Carducci, piazza San Rocco ed eventuali aree adiacenti
- ² Le infrastrutture necessarie allo svolgimento del mercato devono essere installate entro le ore 08:00 e rimosse entro le ore 17:30.

Art. 6 Merce

- ¹ La merce deve essere in sintonia con le caratteristiche del mercato.
- ² Il Municipio può subordinare la partecipazione al mercato all'esame della merce.
- ³ È vietata la vendita di merce sottoposta a restrizioni o in contrasto con norme di rango superiore.

CAPITOLO V Mercato dell'usato

Art. 7 Svolgimento

Il mercato dell'usato, il cui scopo è la valorizzazione della merce usata, si svolge tre o quattro volte all'anno presso il Capannone di Pregassona in via Ceresio 25.



Art. 8 Merce

- ¹ La merce può essere venduta, scambiata o donata.
- ² È vietata la vendita di cibi e/o bevande e di merce sottoposta a restrizioni o in contrasto con norme di rango superiore.
- ³ Il Municipio può subordinare la partecipazione al mercato all'esame della merce.

CAPITOLO VI Mercati speciali

Art. 9 Svolgimento

Il Municipio può autorizzare lo svolgimento di mercati speciali, in occasione di particolari festività o manifestazioni (Natale, Pasqua, Festa d'Autunno ecc.), dandone tempestiva comunicazione.

CAPITOLO VII Disposizioni comuni

Art. 10 Autorizzazione

- ¹ La Divisione eventi e congressi rilascia agli espositori l'autorizzazione (annuale, mensile o occasionale) per la partecipazione ai mercati.
- ² La domanda di autorizzazione va inoltrata alla Divisione eventi e congressi tramite il formulario ottenibile presso gli sportelli oppure scaricabile sul sito cittadino (www.lugano.ch).
- ³ L'autorizzazione annuale per il mercato alimentare e dei prodotti della terra è subordinata ad un periodo di prova di 2 mesi e tiene conto del preavviso dell'Associazione mercato di Lugano.
- ⁴ L'autorizzazione per il mercato dell'usato è unicamente rilasciata ai residenti del Comune di Lugano.
- ⁵ L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi.

Art. 11 Area di mercato e sorveglianza

- ¹ La Divisione eventi e congressi è competente, in particolar modo, per l'assegnazione e l'ubicazione dei banchi dei mercati.
- ² La Divisione Polizia è competente per la sorveglianza dei mercati.
- ³ I banchi dei mercati devono mantenere libero un passaggio pedonale, essere sufficientemente distanziati dagli accessi degli immobili e garantire la visibilità delle vetrine dei commerci.

Art. 12 Banco del mercato

- ¹ Il banco del mercato, su richiesta, è messo a disposizione dal Municipio e deve essere unicamente utilizzato per lo scopo a cui è destinato.
- ² La tassa di noleggio del banco del mercato è di CHF 100.-/anno o CHF 10.-/giorno.

Art. 13 Tassa

La tassa per l'occupazione dell'area pubblica è disciplinata dall'Ordinanza municipale concernente le tasse per l'uso dell'area pubblica.

Art. 14 Esposizione della merce

La merce deve essere esposta sul banco di mercato in modo ordinato e decoroso e gli imballaggi (scatole, cartoni ecc.) non devono essere visibili sull'area espositiva.

Art. 15 Prezzi

- ¹ La merce deve essere esposta con l'indicazione del prezzo conformemente all'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi dell'11 dicembre 1978.
- ² La merce con un prezzo di vendita superiore a CHF 1'000.-- deve essere accompagnata da una certificazione attestante il valore e l'origine.

Art. 16 Pulizia

L'espositore è responsabile, al termine del mercato, della pulizia dell'ubicazione assegnata deponendo i rifiuti negli appositi contenitori.

Art. 17 Copertura del banco del mercato

- ¹ In caso di pioggia è vietato lo spostamento del banco del mercato sotto i portici presenti nelle vicinanze.
- ² La Divisione eventi e congressi può autorizzare, in caso di pioggia o forte insolazione, l'utilizzo di un gazebo e/o di un ombrellone a copertura dell'area assegnata.
- ³ La copertura del banco del mercato è obbligatoria per la vendita di derrate alimentari.

Art. 18 Carico e scarico merce / veicoli

- ¹ I veicoli adibiti al trasporto della merce possono unicamente accedere al mercato, per le operazioni di carico e scarico, durante gli orari indicati sull'autorizzazione.
- ² Il Municipio può rilasciare agli espositori dei tagliandi, ad una tariffa agevolata, per l'uscita dai parcheggi di primo livello. La Divisione Polizia è competente per il rilascio.

- ³ La sosta all'interno dell'area di mercato è autorizzata ai veicoli che devono garantire la freschezza della merce oppure effettuano la vendita ambulante di derrate alimentari.

CAPITOLO VIII

Disposizioni amministrative e finali

Art. 19 Assenze

- ¹ L'espositore deve comunicare alla Divisione eventi e congressi, con almeno un giorno di anticipo, qualsiasi sua assenza dalla partecipazione al mercato.
- ² L'assenza ingiustificata a tre mercati consecutivi comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 20 Contravvenzioni

- ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono sanzionate con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
- ² Nei casi gravi o di infrazioni ripetute la Divisione eventi e congressi può revocare l'autorizzazione.
- ³ Restano riservate le sanzioni previste da altre leggi o regolamenti.

Art. 21 Contenzioso

- ¹ Contro le decisioni di una Divisione a terzi è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.
- ² La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 22 Richiami

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza valgono le disposizioni contenute nella vigente Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 e del relativo Regolamento di applicazione del 25 marzo 2003.

Art. 23 Abrogazioni

La presente Ordinanza sostituisce e abroga l'Ordinanza municipale sui mercati del 14 agosto 2013 ed abroga l'Ordinanza municipale sul mercatino dell'usato del 27 novembre 2014.



Art. 24 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Vicesindaco

Il Segretario

M. Foletti

R. Bregy

Risoluzione municipale del 30 settembre 2021.
Pubblicata agli albi comunali dal 7 ottobre all'8 novembre 2021.